

FORMATIVA »

Delibere della Giunta provinciale »

008

Delibera N. 346 del 04.02.2008

Approvazione dei "Criteri e modalità di concessione di contributi per spese correnti e investimenti ad enti pubblici e privati, ai sensi della LP. n. 13/91" e revoca delle deliberazioni n. 526 del 24.02.2003, n. 2533 del 11.07.2005, n. 1031 del 27.03.2006, e n. 531 del 19.02.2007 (modificata con delibera n. 2619 vom 26.10.2009)

...omissis...

1. Di approvare il nuovo testo e i relativi allegati dei "Criteri e modalità di concessione di contributi per spese correnti e investimenti ad enti pubblici e privati", ai sensi della LP. n. 13/91" in base alle motivazioni esplicitate nelle premesse;
2. di revocare le deliberazioni n. 526 del 24.02.2003, n. 25233 del 11.07. 2005, n. 1031 del 27.03.2006 e n. 531 del 19.02.2007;
3. di posticipare al 30 aprile, solo per l'anno 2008, il termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo per spese correnti da parte dei comuni per il servizio di microstruttura per la prima infanzia di cui all'art. 1bis della LP. 8/96;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e dell'articolo 28 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17

Allegato

Criteri e modalità di concessione di contributi per spese correnti ed investimenti ad enti pubblici e privati ai sensi dell'articolo 20 bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche ed integrazioni

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano l'assegnazione di contributi per lo svolgimento di attività socio-assistenziali nel territorio provinciale, ai sensi dell'articolo 20 bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2

Beneficiari

1. Possono accedere ai contributi gli enti pubblici o privati che, per statuto, svolgono nel territorio provinciale e senza fini di lucro le attività di cui all'articolo 3 dei presenti criteri.

Articolo 3

Attività ammesse a finanziamento

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, sono ammesse a finanziamento le attività di cui all'articolo 20 bis della stessa legge, che si riferiscono ai seguenti settori di intervento:
 - a) devianza e marginalità sociale;
 - b) famiglia e infanzia;
 - c) anziani;
 - d) disabili, psichiatria sociale e dipendenze;
 - e) attività intersettoriali.

CAPO II

Percentuali di contributo per i singoli settori d'intervento

Articolo 4

Ammontare del contributo

1. Considerate le priorità programmatiche definite dalla Giunta provinciale in applicazione del Piano sociale provinciale, possono essere concesse le percentuali minime e massime di contribuzione per le varie attività di cui all'articolo 3 dei presenti criteri, valutata la corrispondenza agli standard minimi e accertata, se prevista, la presenza degli indicatori di qualità definiti per ogni settore d'intervento, come disposto nel seguente CAPO III dei presenti criteri.
2. Il contributo concesso non può comunque essere superiore al contributo richiesto; le spese ammesse e le percentuali di finanziamento vengono confrontate con le entrate previste per quel tipo di attività, tenendo conto anche dell'eventuale avanzo d'amministrazione dell'anno precedente.
3. Per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili da parte di enti privati che hanno stipulato accordi o convenzioni con gli enti gestori dei servizi sociali il contributo massimo erogabile è pari al 95 per cento della spesa ammessa; con l'obbligo di prevedere un vincolo ventennale; per l'eventuale alienazione o cambio di destinazione d'uso di tali immobili è necessaria l'autorizzazione della Giunta provinciale, secondo quanto disposto all'articolo 14, comma 2 dei presenti criteri.

Articolo 5

Percentuali di contributo nel settore "Devianza e marginalità sociale"

1. Spese correnti
 - a) per servizi socio-assistenziali miranti al recupero di soggetti svantaggiati attraverso l'inserimento lavorativo è concesso un contributo da un minimo del 40 fino a un massimo del 60 per cento della spesa ammessa, se trattasi di cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381, ed un contributo da un minimo del 75 fino a un massimo dell'85 per cento della spesa ammessa nel caso di altri enti gestori di laboratori occupazionali;
 - b) per servizi socio-assistenziali di accoglienza residenziale e semi-residenziale di persone senz'altro è concesso un contributo da un minimo del 40 fino a un massimo del 50 per cento della spesa ammessa;
 - c) per servizi socio-assistenziali di accoglienza residenziale e semi-residenziale e per il recupero sociale di persone entrate nel circuito penale o ex detenute, o persone ad altro titolo emarginate è concesso un contributo da un minimo del 75 fino a un massimo dell'85 per cento della spesa ammessa;
 - d) per attività socio-assistenziali di prevenzione, sostegno e aiuto a persone in condizioni di disagio o marginalità sociale quali nomadi, senz'altro, persone entrate nel circuito penale o ex detenute, o persone ad altro titolo in disagio o emarginate è concesso un contributo da un minimo del 60 fino a un massimo del 70 per cento della spesa ammessa;
 - e) per attività socio-assistenziali a favore di profughi è concesso un contributo pari al 90 per cento della spesa ammessa, in quanto da ritenersi interventi urgenti ed indifferibili.
2. Spese di investimento
 - a) per acquisto, costruzione, ristrutturazione generale o parziale, riadattamento e manutenzione di beni immobili, è concesso un contributo pari all'80 per cento della spesa ammessa;
 - b) per acquisto e riadattamento di attrezzature e mezzi di trasporto, è concesso un contributo pari al 75 per cento della spesa ammessa;

- c) per acquisto e riadattamento di mobili e arredamento, è concesso un contributo pari al 70 per cento della spesa ammessa;
- d) per interventi urgenti ed indifferibili a favore di extracomunitari e profughi è concesso un contributo pari al 95 per cento della spesa ammessa.

Articolo 6

Percentuali di contributo nel settore "Famiglia e infanzia"

1. Spese correnti

- a) per il servizio di assistenza domiciliare per l'infanzia-Tagesmütter è concesso un contributo da un minimo del 50 fino a un massimo del 70 per cento della spesa ammessa. Le spese relative alle assistenti domiciliari per l'infanzia-Tagesmütter sono ammesse limitatamente agli oneri previdenziali e alla copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile;
- b) per attività di sostegno alla genitorialità, consulenza su problematiche educative, di convivenza familiare o di crisi della coppia, è concesso un contributo da un minimo del 65 fino a un massimo dell'80 per cento della spesa ammessa;
- c) per attività socio-ricreative e di prevenzione in favore di minori e famiglie, che abbiano un carattere periodico o siano organizzate in occasione di particolari ricorrenze, è concesso un contributo da un minimo del 45 fino a un massimo del 50 per cento della spesa ammessa;
- d) per attività di intermediazione in materia di adozioni internazionali è concesso un contributo pari al 70 per cento della spesa ammessa;
- e) per iniziative di sensibilizzazione, prevenzione e sostegno in materia di abusi sessuali sui minori è concesso un contributo da un minimo del 60 fino a un massimo del 70 per cento della spesa ammessa;
- f) per iniziative di sensibilizzazione, prevenzione e sostegno a favore di minori in condizione di disagio sociale è concesso un contributo da un minimo del 60 fino a un massimo del 70 per cento della spesa ammessa;
- g) per soggiorni marini aventi carattere socioeducativo e di promozione del benessere di minori aventi dimora stabile in provincia di Bolzano sono concessi contributi nel rispetto dei criteri di cui all'Allegato E.

2. Spese di investimento

- a) per acquisto, costruzione, ristrutturazione generale o parziale, riadattamento e manutenzione di beni immobili, mobili, attrezzature, mezzi di trasporto e arredamento è concesso un contributo pari al 70 per cento della spesa ammessa;
- b) per investimenti riguardanti gli enti gestori del servizio consultoriale di cui alla legge provinciale 17 agosto 1979, n. 10, e successive modifiche, la percentuale di contributo è pari all'85 per cento della spesa ammessa.

Articolo 7

Contributi nel settore "Anziani"

1. Finanziamento delle spese correnti

Per le spese correnti possono essere concessi i seguenti contributi / percentuali di contributo:

- a) per attività dei club anziani è concesso un contributo da un minimo del 30 fino a un massimo del 40 per cento della spesa ammessa;
- b) per soggiorni di villeggiatura per anziani è concesso un contributo fisso nella misura di Euro 11,00 al giorno per anziani di età superiore ai 65 anni; nel caso si tratti di coniugi, il contributo è concesso se almeno uno di essi raggiunge l'età sopraccitata;
- c) per iniziative per anziani è concesso un contributo da un minimo del 40 fino a un massimo del 50 per cento della spesa ammessa.

2. Finanziamento delle spese di investimento

1. Possono essere finanziate le spese di investimento per le seguenti strutture:
 - a) case di riposo e centri di degenza;
 - b) comunità alloggio e altre forme di residenza assistita per anziani;
 - c) alloggi per anziani;
 - d) assistenza diurna e domiciliare;
 - e) centri diurni;
 - f) club per anziani.
2. Per tali spese di investimento possono essere concessi i seguenti contributi :
 - a) per acquisto, costruzione, ristrutturazione generale o parziale di immobili, un contributo sugli importi fissi o massimi di cui all'allegato A pari al 60 per cento;
 - b) per riadattamento e manutenzione, acquisto di apparecchiature, attrezzature ed arredamento un contributo sugli importi fissi o massimi di cui all'allegato A pari al 70 per cento.
3. Qualora la spesa effettuata e documentata risulti inferiore all'importo ammesso, il contributo viene proporzionalmente ridotto. Qualora l'importo ammesso sia definito come importo fisso, non si dà luogo a riduzione proporzionale del contributo fino ad una differenza del 10% rispetto all'importo fisso.
4. I finanziamenti possono essere concessi a comuni, comunità comprensoriali, consorzi di comuni, così come a soggetti pubblici e privati senza fine di lucro con sede legale e attività prevalente in provincia di Bolzano.

Qualora per investimenti di cui al punto 2, lettera a), volti alla realizzazione di case di riposo e centri di degenza, comunità alloggio e forme di residenza assistita o alloggi per anziani, per la parte di spesa non coperta da contributo provinciale si intenda accedere a finanziamenti aggiuntivi nell'ambito del finanziamento degli enti locali, la domanda può essere inoltrata solo da un comune o da un consorzio di comuni. In questi casi l'eventuale passaggio del contributo tra il comune e l'ente gestore della struttura dovrà essere regolato in forma di convenzione scritta e dovrà garantire il vincolo di destinazione dell'investimento agevolato.

Nel caso di domande di finanziamento volte alla realizzazione di case di riposo e centri di degenza, comunità alloggio e forme di residenza assistita o alloggi per anziani presentate direttamente da soggetti diversi da un comune o consorzio di comuni, per la concessione dei contributi è necessario il preventivo consenso dei comuni interessati alla realizzazione dell'investimento.
5. Tutte le domande vanno presentate alla Ripartizione 24 – Famiglia e politiche sociali, che ne valuta la corrispondenza alla pianificazione sociale provinciale, alla pianificazione di settore ed ai presenti criteri. Le pratiche per la concessione e la liquidazione delle domande per i contributi di cui al punto 2, lettera a), volte alla realizzazione di case di riposo e centri di degenza, comunità alloggio e forme di residenza assistita o alloggi per anziani, vengono svolte dalla Ripartizione 7 – Enti locali. Le pratiche per la concessione e liquidazione per le rimanenti domande di contributo vengono svolte dalla Ripartizione 24 – Famiglia e politiche sociali.
6. Per il finanziamento di investimenti volti alla realizzazione di strutture residenziali, con l'esclusione delle spese legate alla progettazione, è necessaria la presenza di un progetto esecutivo approvato dai competenti organi tecnici provinciali.
7. Gli investimenti agevolati ai sensi del punto 2, lettera a), sono soggetti ad un vincolo di destinazione all'assistenza per gli anziani per un periodo di 30 anni.

Gli investimenti agevolati ai sensi del punto 2, lettera b), sono soggetti ad un vincolo di destinazione di 10 anni o fino al termine del normale ciclo di vita degli investimenti.

Con la presentazione della domanda di agevolazione gli enti si obbligano al rispetto di tale vincolo di destinazione.

Il vincolo può essere revocato o modificato con provvedimento motivato della Giunta provinciale.

Qualora il previsto vincolo di destinazione non dovesse essere rispettato, il finanziamento dovrà essere restituito integralmente maggiorato degli interessi legali.

8. Per il finanziamento delle spese di investimento vanno osservati i criteri e i costi ammessi di cui all'allegato A.

Articolo 8

Percentuali di contributo nel settore "Disabili, psichiatria sociale e dipendenze"

1. Spese correnti

- a) per inserimento lavorativo di persone con disabilità e malati psichici è concesso un contributo da un minimo del 40 fino a un massimo del 60 per cento della spesa ammessa;
- b) per inserimento lavorativo di persone con disabilità grave valgono i criteri di cui all'allegato D;
- c) per assistenza e integrazione sociale è concesso un contributo da un minimo del 60 a un massimo del 70 per cento della spesa ammessa;
- d) per soggiorni fuori sede è concesso un contributo da un minimo del 60 fino a un massimo del 70 per cento della spesa ammessa;
- e) per tempo libero e promozione delle relazioni sociali è concesso un contributo da un minimo del 40 fino a un massimo del 50 per cento della spesa ammessa;
- f) per gestione di servizi sociali in favore di persone in situazione di disabili e malati psichici è concesso un contributo da un minimo del 75 fino a un massimo dell'85 per cento della spesa ammessa.

2. Spese di investimento

- a) per acquisto, ristrutturazione e manutenzione di beni immobili è concesso un contributo pari all'85 per cento della spesa ammessa;
- b) per acquisto e riadattamento di arredamento, attrezzature o appa-recchi è concesso un contributo pari al 80 per cento della spesa ammessa.
- c) per acquisto e adattamento di automezzi è concesso un contributo pari al 70 per cento della spesa ammessa.

Articolo 9

Percentuali di contributo delle attività intersettoriali

1. Può inoltre essere concesso un contributo:

- a) per iniziative di auto-mutuo aiuto da un minimo del 70 a un massimo dell'80 per cento della spesa ammessa;
- b) per progetti pilota in misura pari all'85 per cento della spesa ammessa;
- c) per studi e ricerche in misura pari al 50 per cento della spesa ammessa;
- d) per formazione ed aggiornamento in misura pari al 70 per cento della spesa ammessa;
- e) per attività di federazione e di coordinamento fra enti da un minimo del 60 a un massimo del 70 per cento della spesa ammessa;
- f) per attività di consulenza e sensibilizzazione della popolazione da un minimo del 60 a un massimo del 70 per cento della spesa ammessa.

CAPO III

Criteri di valutazione: standard minimi e indicatori di qualità nei singoli settori

Articolo 10

Criteri di valutazione

1. Per poter accedere al contributo nella percentuale minima prevista al Capo II dei presenti criteri per ogni settore d'intervento, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti standard minimi:

- a) presenza di programmazione annuale, almeno biennale nel caso di cooperative ed enti gestori di servizi, nel rispetto della programmazione provinciale e zonale con la definizione degli obiettivi di attività;
- b) corretta e trasparente gestione economica e finanziaria;

- c) rispetto della normativa nel campo del lavoro e previdenziale
 - d) personale qualificato e sufficiente-mente bilingue, secondo i criteri di gestione fissati dalla Giunta provinciale;
 - e) rispetto dei criteri provinciali di cui all'articolo 13 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, emanati per la definizione dei costi e delle tariffe.
2. Per la determinazione delle percentuali di contributo massimo aggiuntivo spettante, come stabilito nel Capo II dei presenti criteri per ogni singolo settore d'intervento, verranno presi in considerazione i seguenti indicatori di qualità, la cui ponderazione risulta dall'allegato "B" dei presenti criteri:
- a) coinvolgimento del volontariato e presenza di tirocinanti, stagisti o obiettori di coscienza;
 - b) formazione continua e aggiornamento del personale; qualificazione del personale e degli operatori volontari;
 - c) lavoro in rete e rapporti con gli enti gestori di riferimento;
 - d) presenza di programmazione pluriennale;
 - e) per attività e servizi socio-assistenziali alla persona, presenza di un progetto socio-educativo individualizzato comprendente momenti di verifica e un progetto di uscita;
 - f) flessibilità nell'offerta dei servizi ed accessibilità all'utenza;
 - g) coinvolgimento e partecipazione dei destinatari;
 - h) raggiungimento degli obiettivi del progetto;
 - i) attività di prevenzione;
 - l) monitoraggio della soddisfazione dell'utenza.
3. Al fine di perseguire gradualmente un miglioramento della qualità degli interventi, la Giunta provinciale può stabilire con propria deliberazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche, ulteriori indicatori di qualità e relative tabelle di ponderazione.

CAPO IV Procedura

Articolo 11

Termine di presentazione della domanda

1. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e redatta su apposito modulo, deve essere presentata all'Ufficio provinciale competente della Ripartizione Politiche sociali entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento. Per le domande di contributo relative all'inserimento lavorativo di disabili gravi sono fissati oltre al 28 febbraio i termini del 31 maggio e 30 settembre dell'anno di riferimento.
2. La domanda per la concessione di un anticipo pari al 70 per cento del contributo concesso nell'anno finanziario precedente per la gestione ordinaria, come previsto dall'articolo 20 bis, comma 4, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, redatta su apposito modulo, deve essere presentata entro il 15 dicembre.
2. Nel caso d'inoltro a mezzo raccomandata fa fede la data del timbro postale di spedizione.
3. In presenza di residua disponibilità finanziaria sul relativo capitolo di bilancio, possono essere accettate domande presentate oltre il termine sopraccitato e comunque non oltre il 30 settembre dell'anno di riferimento.

Articolo 12

Documentazione

1. Alla domanda di contributo di cui al comma 1 dell'articolo 11 deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, o dichiarazione che tali atti sono già stati precedentemente inoltrati all'ufficio nel testo vigente;

- b) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata di dati statistici con l'indicazione dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi programmati;
 - c) relazione programmatica per l'attività prevista per l'anno di riferimento, con la motivazione di eventuali incrementi di spesa rispetto all'anno precedente;
 - d) Piano almeno biennale di programmazione da presentarsi obbligatoriamente solo in caso di cooperative;
 - e) dichiarazione inerente alla posizione relativa all'imposta sul valore aggiunto (IVA);
 - f) dichiarazione inerente alla ritenuta d'acconto relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES), ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche;
 - g) dichiarazione inerente all'assolvimento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
 - h) dichiarazione che attesti il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi degli articoli 3, comma 3 e 17, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
 - i) parere di conformità delle spese per i soli richiedenti in convenzione con gli enti gestori dei servizi sociali o sanitari, secondo quanto disposto dall'articolo 14 dei presenti criteri;
 - j) copia dell'eventuale attestazione di iscrizione al registro provinciale delle cooperative o relativa autocertificazione.
2. Per investimenti, alla domanda deve essere allegata la seguente ulteriore documentazione:
- a) per lavori e acquisti superiori a Euro 7.500,00 almeno tre preventivi di spesa, il progetto e la relativa relazione tecnico-illustrativa; per importi inferiori è sufficiente un solo preventivo di spesa;
 - b) l'esposizione dei motivi che giustificano l'esecuzione dei lavori rispettivamente gli acquisti, con particolare riferimento al preventivo prescelto;
 - c) il verbale di approvazione da parte dell'organo competente, relativo allo svolgimento dei lavori e rispettivamente agli acquisti;
 - d) una dichiarazione che attesti il rispetto della normativa provinciale ed europea vigente in materia di appalti pubblici.
3. Gli enti beneficiari del contributo devono presentare, entro il 31 luglio, il bilancio consuntivo dell'anno precedente, approvato dall'organo competente e corredato della relativa nota integrativa, del verbale e dell'eventuale relazione del collegio sindacale.
4. Qualora gli enti debbano affrontare interventi la cui realizzazione si estenda a due o più anni, deve essere presentato l'intero progetto e i relativi costi devono essere suddivisi nei rispettivi anni.
5. Il responsabile del procedimento assegna agli interessati, a pena di decadenza, un termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, per regolarizzare, rettificare o integrare la documentazione.

Articolo 13

Spese ammissibili

1. In relazione alle priorità programmatiche disposte dalla Giunta provinciale in applicazione del Piano sociale provinciale sono ammissibili le seguenti spese correnti:
- a) spese per iniziative, per il personale dipendente e non, quali ad esempio stipendi, imposte e oneri sociali, accantonamenti al fondo TFR, compensi, spese per aggiornamento e rimborsi spese; rimborsi spese per collaboratori volontari; spese per gli utenti, per la produzione, per il servizio mensa; spese amministrative quali canoni di locazione, spese condominiali, riscaldamento, pulizia, acqua, luce, spese postali e telefoniche, imposte e tasse, cancelleria, materiale di facile consumo, abbonamenti a giornali e riviste, assicurazioni e manutenzione ordinaria di immobili, arredi, attrezzature, macchine e automezzi nonché spese per piccoli acquisti fino ad un valore massimo unitario di Euro 2.000,00.

2. Le retribuzioni corrisposte ai dipendenti dell'ente richiedente non possono essere né inferiori a quanto previsto dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro né superiori a quelle previste per i dipendenti provinciali di pari qualifica. Al personale assunto e in possesso di una esperienza professionale già acquisita per il settore di attività in cui viene impiegato può essere attribuito un riconoscimento di anzianità corrispondente all'esperienza professionale acquisita.
3. I compensi da corrispondere a prestatori d'opera siano essi liberi professionisti, lavoratori autonomi occasionali o coordinati e continuativi, ove disciplinato dalla Giunta provinciale, non possono essere superiori agli importi fissati dalla stessa.
4. I rimborsi spese sono riconosciuti nella misura massima prevista dalla Giunta provinciale per i rimborsi delle spese sostenute dai propri dipendenti.
5. Per le sole attività del settore disabili, psichiatria sociale e dipendenze, di cui all'articolo 3, lettera d) dei presenti criteri, sono ammissibili anche le seguenti spese correnti:
 - a) per i soggiorni fuori sede valgono le disposizioni appositamente stabilite; per gite e manifestazioni di tempo libero viene ammessa una quota massima pro capite di Euro 21,00 per i partecipanti e Euro 37,00 per i volontari nonché le spese organizzative;
 - b) per il rimborso delle prestazioni di lavoro rese dagli utenti delle cooperative per l'inserimento lavorativo di persone in situazione di disabili viene ammesso come importo massimo il premio mensile stabilito dalla Giunta provinciale per le strutture di inserimento.
6. Sono ammissibili le seguenti spese per investimenti:
 - a) costruzione, ristrutturazione generale o parziale, riattamento e manutenzione di beni immobili destinati all'attività dell'ente;
 - b) acquisto, riattamento e manutenzione di mobili, arredamento, mezzi di trasporto ed altre attrezzature occorrenti per lo svolgimento dell'attività dell'ente. Nella valutazione si tiene conto delle disposizioni per l'arredamento e le attrezzature di enti pubblici nonché dei prezzi di mercato per beni di media qualità;
 - c) acquisto, adattamento e manutenzione di automezzi; l'importo massimo ammissibile per una macchina di servizio è pari a Euro 11.000,00 + IVA, per l'acquisto di un furgone è pari a Euro 31.000,00 + IVA e per il relativo adattamento è pari a Euro 11.000,00 + IVA.

Articolo 14

Pareri di conformità e autorizzazioni

1. Qualora il richiedente del contributo abbia in atto una convenzione con gli enti gestori dei servizi sociali o sanitari, sono ammesse a contributo le sole spese conformi ai programmi concordati con gli enti di cui sopra. La conformità della spesa viene attestata mediante parere scritto rilasciato dagli enti gestori competenti, da prodursi ad opera dell'ente richiedente.
2. Per l'alienazione o il cambio di destinazione di immobili acquistati, costruiti o ristrutturati con finanziamenti erogati ai sensi dei presenti criteri è necessaria l'autorizzazione della Giunta provinciale, che contestualmente può subordinare il rilascio di tale autorizzazione alla restituzione dei finanziamenti erogati, in proporzione alla durata effettiva dell'utilizzo dei beni oggetto del finanziamento.
3. Al fine di rendere pubblico il sostegno della Ripartizione provinciale Politiche sociali attraverso la concessione di contributi:
 - a) per pubblicazioni, materiali vari d'informazione e pubblicità, manifesti, brochures, prodotti informatici e multimediali deve essere apportato in modo visibile il logo della ripartizione politiche sociali se per dette iniziative è stato concesso un contributo provinciale;
 - b) in tutte le occasioni di presentazione dell'ente rispettivamente delle attività dell'ente beneficiario dei contributi ai sensi dei presenti criteri, dovrà essere chiaramente citata la Ripartizione/l'Ufficio provinciale competente per la concessione del contributo.

4. A fronte di una preventiva specifica e motivata richiesta dell'ente interessato, il/la direttore/ttrice dell'ufficio competente può autorizzare il cambio parziale o totale di destinazione del contributo concesso.

Articolo 15

Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:
 - a) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alla spesa per la quale viene richiesto il contributo, dichiarata detraibile dall'ente;
 - b) gli interessi passivi;
 - c) il deficit d'esercizio dell'anno precedente;
 - d) gli ammortamenti;
 - e) la liquidazione del TFR;
 - f) feste natalizie
 - g) buffet nelle assemblee generali
 - h) onorari per professionisti conduttori di gruppi di auto-mutuo-aiuto
 - i) le spese che esulano dalla normale organizzazione di feste, convegni, manifestazioni, assemblee quali: fiori e decorazioni, servizi fotografici e similari, salvo quanto disposto dall'articolo 13, lettera a), dei presenti criteri;
 - j) gli interessi di mora, multe, spese di rappresentanza quali offerte, omaggi e similari;
 - k) ogni altra spesa non sufficientemente delucidata o non supportata da adeguata documentazione.

Articolo 16

Modalità di erogazione del contributo: anticipi e saldo

1. Su richiesta dell'ente, sono concesse le seguenti anticipazioni:
 - a) per spese correnti il 70 per cento del contributo concesso l'anno precedente ovvero il 50 per cento del contributo concesso nell'anno in corso agli enti che presentino domanda per la prima volta, nonché agli enti che non abbiano presentato domanda entro i termini di cui all'articolo 11 dei presenti criteri;
 - b) per spese di investimento il 50 per cento del contributo concesso, da liquidarsi, nel caso di lavori edili, solo dopo la presentazione del contratto d'opera o d'appalto. Le ulteriori rate saranno liquidate in base agli stati di avanzamento dei lavori eseguiti fino al raggiungimento del 90 per cento dell'intero contributo.
2. Gli enti che si avvalgono delle anticipazioni di cui al precedente comma, devono presentare, entro il 31 marzo dell'anno successivo alla data di liquidazione, il rendiconto delle spese effettuate fino alla copertura dell'anticipazione concessa.
3. In casi debitamente motivati dai beneficiari dell'anticipazione, il Direttore della Ripartizione provinciale Servizio sociale può concedere una proroga del termine citato al comma 2 del presente articolo fino ad un massimo di un anno.
4. Nel caso di lavori edili, la liquidazione del saldo avviene dopo la presentazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori.

Articolo 17

Rendiconto

1. Il rendiconto è composto da:
 - a) una dichiarazione sostitutiva, rilasciata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, che attesti l'avvenuto svolgimento dell'intera attività programmata (iniziativa, acquisto, lavoro), la cifra effettivamente spesa in relazione all'intera somma ammessa a contributo e che tutti i relativi documenti di spesa sono in possesso dell'ente;
 - b) documentazione di spesa in originale, fino all'importo del contributo concesso, con un relativo elenco. Tutti i documenti di spesa dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni di legge, quietanzati, emessi a nome dell'ente beneficiario del contributo e

dovranno riferirsi strettamente al previsto programma di attività dell'anno oggetto di contributo;

c) eventuale dichiarazione del numero delle ore di attività di volontariato effettivamente prestate, qualora i richiedenti possano dimostrare tramite apposita dichiarazione di avere realizzato l'iniziativa programmata in parte anche con l'apporto del volontariato; a tal fine vanno dichiarati con precisione la tipologia ed il numero degli operatori volontari, nonché il numero di ore di attività di volontariato effettivamente prestate.

2. In sede di rendicontazione si può dimostrare la copertura di parte della spesa ammessa fino ad un massimo del 25%, e comunque con un tetto massimo di 25.000 Euro, mediante ore di volontariato svolte nell'anno, alle quali è attribuito un valore convenzionale di 16,00 Euro per ogni ora lavorata.

3. I contributi devono essere rendicontati entro 5 anni dall'anno di concessione degli stessi. La documentazione di spesa relativa alle spese correnti deve essere emessa nell'anno di concessione del contributo o riferirsi a quello; le fatture per spese d'investimento possono essere emesse anche negli anni successivi.

4. I documenti di spesa per progetti o iniziative che, per motivi non prevedibili al momento della presentazione della domanda di contributo e indipendenti dalla volontà dell'ente richiedente o per motivi temporali richiesti dall'iniziativa stessa, non si concludono entro l'anno solare di riferimento possono essere emessi nell'anno seguente; in tali casi è necessario dare un congruo preav-viso e comunque motivare debitamente in sede di rendiconto l'avvenuto slittamento dell'iniziativa o del progetto.

Articolo 18

Riduzione/restituzione del contributo

1. Qualora la disponibilità finanziaria non sia sufficiente per concedere un contributo a tutti i richiedenti nella percentuale risultante dai criteri di valutazione stabiliti dai presenti criteri, sono prioritariamente soddisfatte nella misura massima di cui all'articolo 4 dei presenti criteri, le domande di contributo relative alle attività considerate prioritarie dalla Giunta provinciale in applicazione del piano sociale provinciale; per tutti gli altri richiedenti i contributi vengono ridotti in eguale misura percentuale. In tal caso la spesa che essi devono comprovare per ottenere il saldo del contributo stesso, si riduce proporzionalmente.

2. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella ammessa o rispettivamente rideterminata ai sensi del precedente comma 1, il contributo viene ridotto e ricalcolato d'ufficio sull'importo della spesa effettivamente sostenuta, secondo la percentuale già concessa.

3. Qualora la spesa effettivamente sostenuta sia inferiore all'anticipo concesso, l'ufficio competente ridetermina l'ammontare del contributo spettante sulla base della spesa effettivamente sostenuta e chiede all'ente la restituzione della parte eccedente.

4. Qualora l'ente non sia in grado di rendicontare alcuna spesa entro il 31 marzo dell'anno successivo alla liquidazione, l'anticipo deve essere restituito per intero, pena il recupero forzoso della somma dovuta, maggiorata degli interessi legali. L'ente deve altresì presentare all'ufficio provinciale competente una relazione in merito al non utilizzo dell'anticipazione concessa.

Articolo 19

Controlli

1. L'ufficio provinciale competente effettua controlli ispettivi a campione, nella misura del sei per cento, come previsto dall'articolo 2, comma 3 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, prendendo visione della documentazione contabile in originale e verificando la corrispondenza e la regolarità delle spese effettivamente sostenute rispetto alla dichiarazione sostitutiva.

2. I beneficiari dei contributi da sottoporre a controllo sono selezionati mediante sorteggio a cura di una commissione, nominata dal direttore della Ripartizione Servizi Sociali, che è

composta dal direttore d'ufficio in carica, dal direttore di Ripartizione e da un funzionario esperto.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20 Norme transitorie

1. Per gli investimenti già in corso di finanziamento prima dell'entrata in vigore dei presenti criteri e facenti parte di piani pluriennali, la cui esecuzione sia già iniziata prima dell'approvazione dei presenti criteri, si continuano ad applicare i criteri di finanziamento precedentemente in vigore.
2. Per le attività già in corso di finanziamento prima dell'entrata in vigore dei presenti criteri e per un periodo massimo di tre anni la Giunta provinciale può continuare a concedere contributi nella misura massima prevista dalla normativa in vigore alla data del 1 ottobre 2001, nell'ottica di una modifica graduale delle percentuali di contribuzione.

Allegato A

COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI STRUTTURE DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI

1. Importi massimi ammessi

a) Nuove costruzioni

1. Case di riposo e centri di degenza: importo fisso euro 115.000 per posto letto;
2. Comunità alloggio e altre forme di residenza assistita per anziani: importo fisso euro 68.000 per posto letto;
3. Strutture per l'assistenza diurna: importo fisso euro 43.000 per posto.
4. Centri diurni: euro 125.000.

b) Ristrutturazioni

1. Case di riposo e centri di degenza: importo fisso euro 80.000 per posto letto;
2. Comunità alloggio e altre forme di residenza assistita per anziani: importo fisso euro 48.000 per posto letto;
3. Strutture per l'assistenza diurna: importo fisso euro 32.000 per posto;
4. Centri diurni: euro 100.000.

c) Stanze per il personale e alloggio per il custode

Nelle case di riposo/centri di degenza e nelle comunità alloggio e altre forme di residenza assistita per anziani è ammessa la costruzione di stanze per il personale nella misura fino al 10% del numero dei posti letto della struttura stessa. L'importo fisso per stanza per il personale prevista è fissato in euro 35.000. Per l'eventuale alloggio del custode importo fisso è pari a euro 45.000.

d) Ulteriori spese ammesse

In situazioni particolari e con relativa motivazione possono essere ammessi ulteriori spese fino ad un importo massimo complessivo del 25% della spesa ammessa per i punti a), b) e c) per i seguenti investimenti:

1. Acquisto del terreno: in base alla stima dell'Ufficio estimo dell'Amministrazione provinciale o di un perito stimatore giurato.
2. Scavi e fondazioni speciali: Costi aggiuntivi per scavo e fondazioni speciali su terreni particolarmente difficili: in base al preventivo di spesa.
3. Prescrizioni da parte dell'Ufficio beni culturali: in caso di prescrizioni da parte dell'Ufficio beni culturali dell'Amministrazione provinciale sono considerati i maggiori costi.

2. Prescrizioni

Gli investimenti devono rispettare tutte le norme della Provincia in materia di caratteristiche e requisiti tecnici delle strutture. Case di riposo e centri di degenza esistenti,

la cui dimensione non permetta una gestione economica accettabile, possono essere potenziati. La dimensione minima è di 40 posti letto. Il finanziamento di ristrutturazioni è di norma possibile solo una volta trascorsi un minimo di 15 anni dalla realizzazione della struttura o dall'ultima ristrutturazione.

COSTRUZIONE DI ALLOGGI PER ANZIANI

1. Definizione e caratteristiche tecniche

Gli alloggi per anziani devono avere una superficie compresa tra i 38 e i 60 mq. La stanza da letto (stanza ad un letto) deve avere una superficie di almeno 16 mq. Tutti gli alloggi per anziani devono essere completamente accessibili da parte di persone disabili.

Le dimensioni di cui sopra comprendono i servizi igienici, idonei ad accogliere disabili, e dotati, di norma, di doccia a pavimento e di spazio per la lavatrice. Nel locale sono da prevedersi gli allacciamenti per il bidet.

Il fabbisogno di alloggi per anziani è fissato dalla pianificazione sociale provinciale. Tale fabbisogno va inteso come valore indicativo. In casi motivati tale fabbisogno potrà essere elevato fino al 20%.

Il finanziamento di ristrutturazioni è di norma possibile solo trascorsi un minimo di 15 anni dalla realizzazione della struttura o dall'ultima ristrutturazione.

2. Importi massimi ammessi

a) Costruzione

Costruzioni nuove:

importo fisso euro 75.000 per alloggio

Ristrutturazioni:

importo fisso euro 55.000 per alloggio

b) Acquisto di alloggi

Alloggi per anziani costruiti o immobili da ristrutturare in alloggi per anziani: costi ammessi in base alla stima dell'Ufficio estimo dell'Amministrazione provinciale o di un perito stimatore giurato.

c) Ulteriori spese ammesse

In situazioni particolari e con relativa motivazione possono essere ammessi ulteriori spese fino ad un importo massimo complessivo del 25% della spesa ammessa per i punti a) e b) per i seguenti investimenti:

1. Acquisto del terreno: in base alla stima dell'Ufficio estimo dell'Amministrazione provinciale o di un perito stimatore giurato.

2. Scavi e fondazioni speciali: Costi aggiuntivi per scavo e fondazioni speciali su terreni particolarmente difficili: in base al preventivo di spesa.

3. Prescrizioni da parte dell'Ufficio beni culturali: in caso di prescrizioni da parte dell'Ufficio beni culturali dell'Amministrazione provinciale sono considerati i maggiori costi.

riadattamento e manutenzione, acquisto di apparecchiature, attrezzature ed arredamento

1. Importi massimi ammessi

1. Case di riposo e centri di degenza

a) Arredamento generale per nuove costruzioni:

1) per ogni letto importo fisso euro 35.000;

2) cucina euro 155.000;

3) lavanderia euro 80.000.

b) Automobili:

1) autovetture importo fisso euro 13.000;

2) pulmini importo fisso euro 26.000;

2. Alloggi per anziani

- a) Arredamento importo fisso euro 16.000 per alloggio.
- 3. Comunità alloggio e altre forme di residenza assistita per anziani
 - a) Arredamento: per ogni letto importo fisso euro 12.000;
 - b) Cucina comune: importo fisso euro 16.000;
 - c) Lavanderia comune: importo fisso euro 5.000.
- 4. Aiuto domiciliare e assistenza diurna
 - a) Autoveicoli importo fisso euro 13.000;
 - b) Pulmini importo fisso euro 26.000;
- 5. Centri di assistenza diurna
 - a) Arredamento euro 60.000.
- 6. Centri diurni
 - a) Arredamento euro 45.000
 - b) cucinino Euro 10.000.
- 7. Club per anziani
 - a) Arredamento euro 10.000.
- 8. Per tutte le strutture
 - a) Spese per manutenzione e per acquisti di arredamento ed attrezzature: in base al preventivo;
 - b) Non sono ammissibili le spese per la piccola manutenzione e gli acquisti non superiori ad euro 2.500 per i club per anziani e ad euro 5.000 per le altre strutture, nonché per il materiale sanitario e di consumo.

Allegato B**INDICATORI DI QUALITÀ SETTORE DEVIANZA E MARGINALITÀ SOCIALE**

Inserimento lavorativo di persone svantaggiate in cooperative sociali

(articolo 5, lettera a)

descrizione indicatore	punteggi indicatore		
	assente	sufficiente	bu
a) coinvolgimento del volontariato e presenza di tirocinanti, stagisti od obiettori di coscienza	0,0	1,5	:
b) formazione continua e aggiornamento del personale; qualificazione del personale e degli operatori volontari	0,0	1,5	:
c) lavoro in rete e rapporti con gli enti gestori di riferimento	0,0	1,0	:
d) presenza di programmazione pluriennale	0,0	1,0	:
e) per attività e servizi socio-assistenziali alla persona, presenza di un progetto socio-educativo individualizzato comprendente momenti di verifica e un progetto di uscita	0,0	1,5	:
f) flessibilità nell'offerta dei servizi ed accessibilità all'utenza	0,0	0,5	:
g) coinvolgimento e partecipazione dei destinatari	0,0	1,5	:
h) raggiungimento degli obiettivi del progetto	0,0	2,0	:
i) attività di prevenzione		1,0	:
l) monitoraggio della soddisfazione dell'utenza	0,0	1,0	:

TOTALE	0,0	12,5	2
---------------	------------	-------------	----------

**INDICATORI DI QUALITÀ SETTORE DEVIANZA E MARGINALITÀ
SOCIALE**

**Inserimento lavorativo di persone svantaggiate in laboratori occupazionali
(articolo 5, lettera a)**

descrizione indicatore	punteggi indicatore		
	assente	sufficiente	bu
a) coinvolgimento del volontariato e presenza di tirocinanti, stagisti od obiettori di coscienza	0,0	1,0	:
b) formazione continua e aggiornamento del personale; qualificazione del personale e degli operatori volontari	0,0	1,0	:
c) lavoro in rete e rapporti con gli enti gestori di riferimento	0,0	0,3	0
d) presenza di programmazione pluriennale	0,0	0,2	0
e) per attività e servizi socio-assistenziali alla persona, presenza di un progetto socio-educativo individualizzato comprendente momenti di verifica e un progetto di uscita	0,0	1,0	:
f) flessibilità nell'offerta dei servizi ed accessibilità all'utenza	0,0	0,3	0
g) coinvolgimento e partecipazione dei destinatari	0,0	1,0	:
h) raggiungimento degli obiettivi del progetto	0,0	1,5	:
i) attività di prevenzione		0,1	0
l) monitoraggio della soddisfazione dell'utenza	0,0	0,3	0
TOTALI	0,0	6,7	1

**INDICATORI DI QUALITÀ SETTORE DEVIANZA E MARGINALITÀ
SOCIALE**

**Accoglienza residenziale e semiresidenziale di senzatetto
(articolo 5, lettera b)**

descrizione indicatore	punteggi indicatore		
	assente	sufficiente	bu
a) coinvolgimento del volontariato e presenza di tirocinanti, stagisti od obiettori di coscienza	0,0	0,5	:
b) formazione continua e aggiornamento del personale; qualificazione del personale e degli operatori volontari	0,0	0,3	0
c) lavoro in rete e rapporti con gli enti gestori di riferimento	0,0	1,0	:
d) presenza di programmazione pluriennale	0,0	0,2	0
e) per attività e servizi socio-assistenziali alla persona, presenza di un progetto socio-educativo	0,0	1,5	:

individualizzato comprendente momenti di verifica e un progetto di uscita

f) flessibilità nell'offerta dei servizi ed accessibilità all'utenza	0,0	0,3	0
g) coinvolgimento e partecipazione dei destinatari	0,0	1,0	0
h) raggiungimento degli obiettivi del progetto	0,0	1,5	0
i) attività di prevenzione		0,1	0
l) monitoraggio della soddisfazione dell'utenza	0,0	0,3	0
TOTALI	0,0	6,7	1

INDICATORI DI QUALITÀ SETTORE DEVIANZA E MARGINALITÀ SOCIALE

**Accoglienza residenziale e semiresidenziale e per il recupero sociale delle persone
(articolo 5, lettera c)**

descrizione indicatore	punteggi indicatore		
	assente	sufficiente	buono
a) coinvolgimento del volontariato e presenza di tirocinanti, stagisti od obiettori di coscienza	0,0	0,3	0
b) formazione continua e aggiornamento del personale; qualificazione del personale e degli operatori volontari	0,0	0,3	0
c) lavoro in rete e rapporti con gli enti gestori di riferimento	0,0	1,0	0
d) presenza di programmazione pluriennale	0,0	0,2	0
e) per attività e servizi socio-assistenziali alla persona, presenza di un progetto socio-educativo individualizzato comprendente momenti di verifica e un progetto di uscita	0,0	1,0	0
f) flessibilità nell'offerta dei servizi ed accessibilità all'utenza	0,0	0,1	0
g) coinvolgimento e partecipazione dei destinatari	0,0	1,0	0
h) raggiungimento degli obiettivi del progetto	0,0	1,5	0
i) attività di prevenzione		1,0	0
l) monitoraggio della soddisfazione dell'utenza	0,0	0,3	0
TOTALI	0,0	6,7	1

INDICATORI DI QUALITÀ SETTORE DEVIANZA E MARGINALITÀ SOCIALE

**Attività di prevenzione, sostegno aiuto a persone in condizioni di disagio o marginalità sociale
(articolo 5, lettera d)**

descrizione indicatore	punteggi indicatore
------------------------	---------------------

	assente	sufficiente	bu
a) coinvolgimento del volontariato e presenza di tirocinanti, stagisti od obiettori di coscienza	0,0	0,3	0
b) formazione continua e aggiornamento del personale; qualificazione del personale e degli operatori volontari	0,0	0,3	0
c) lavoro in rete e rapporti con gli enti gestori di riferimento	0,0	1,0	0
d) presenza di programmazione pluriennale	0,0	1,0	0
e) per attività e servizi socio-assistenziali alla persona, presenza di un progetto socio-educativo individualizzato comprendente momenti di verifica e un progetto di uscita	0,0	0,1	0
f) flessibilità nell'offerta dei servizi ed accessibilità all'utenza	0,0	0,3	0
g) coinvolgimento e partecipazione dei destinatari	0,0	0,5	0
h) raggiungimento degli obiettivi del progetto	0,0	1,0	0
i) attività di prevenzione		1,5	0
l) monitoraggio della soddisfazione dell'utenza	0,0	0,4	0
TOTALI	0,0	6,4	1

INDICATORI DI QUALITÀ SETTORE FAMIGLIA E INFANZIA

Servizi socio-assistenziali-educativi (articolo 6, lettera a)

descrizione indicatore	punteggi indicatore		
	assente	sufficiente	bu
a) coinvolgimento del volontariato e presenza di tirocinanti, stagisti od obiettori di coscienza	0,0	1,5	0
b) formazione continua e aggiornamento del personale; qualificazione del personale e degli operatori volontari	0,0	2,5	0
c) lavoro in rete e rapporti con gli enti gestori di riferimento	0,0	2,0	0
d) presenza di programmazione pluriennale	0,0	0,5	0
e) per attività e servizi socio-assistenziali alla persona, presenza di un progetto socio-educativo individualizzato comprendente momenti di verifica e un progetto di uscita	0,0	2,0	0
f) flessibilità nell'offerta dei servizi ed accessibilità all'utenza	0,0	0,5	0
g) coinvolgimento e partecipazione dei destinatari	0,0	2,0	0
h) raggiungimento degli obiettivi del progetto	0,0	1,5	0

i) attività di prevenzione	0,0	1,5	:
l) monitoraggio della soddisfazione dell'utenza		1,0	:
TOTALE	0,0	15,0	2

INDICATORI DI QUALITÀ SETTORE FAMIGLIA E INFANZIA

Sostegno alla genitorialità ed alla coppia

(articolo 6, lettera b)

descrizione indicatore	punteggi indicatore		
	assente	sufficiente	bu
a) coinvolgimento del volontariato e presenza di tirocinanti, stagisti o persone che prestano il servizio civile	0,0	0,7	:
b) formazione continua e aggiornamento del personale; qualificazione del personale e degli operatori volontari	0,0	2,0	:
c) lavoro in rete e rapporti con gli enti gestori di riferimento	0,0	1,5	:
d) presenza di programmazione pluriennale	0,0	0,7	:
e) per attività e servizi socio-assistenziali alla persona, presenza di un progetto socio-educativo individualizzato comprendente momenti di verifica e un progetto di uscita	0,0	1,5	:
f) flessibilità nell'offerta dei servizi ed accessibilità all'utenza	0,0	1,0	:
g) coinvolgimento e partecipazione dei destinatari	0,0	1,0	:
h) raggiungimento degli obiettivi del progetto	0,0	0,8	:
i) attività di prevenzione	0,0	0,8	:
l) monitoraggio della soddisfazione dell'utenza		0,0	0
TOTALI	0,0	10,0	1

INDICATORI DI QUALITÀ SETTORE FAMIGLIA E INFANZIA

Attività ricreative infanzia

(articolo 6, lettera c)

descrizione indicatore	punteggi indicatore		
	assente	sufficiente	bu
a) coinvolgimento del volontariato e presenza di tirocinanti, stagisti od obiettori di coscienza	0,0	0,5	:
b) formazione continua e aggiornamento del personale; qualificazione del personale e degli operatori volontari	0,0	1,0	:
c) lavoro in rete e rapporti con gli enti gestori di riferimento	0,0	0,0	0
d) presenza di programmazione pluriennale	0,0	0,0	0

e) per attività e servizi socio-assistenziali alla persona, presenza di un progetto socio-educativo individualizzato comprendente momenti di verifica e un progetto di uscita	0,0	0,0	0
f) flessibilità nell'offerta dei servizi ed accessibilità all'utenza	0,0	0,5	0
g) coinvolgimento e partecipazione dei destinatari	0,0	0,0	0
h) raggiungimento degli obiettivi del progetto	0,0	0,0	0
i) attività di prevenzione	0,0	0,0	0
l) monitoraggio della soddisfazione dell'utenza		0,0	0
TOTALI	0,0	2,0	0

INDICATORI DI QUALITÀ SETTORE ANZIANI

Club anziani (articolo 7, lettera a)

descrizione indicatore	punteggi indicatore		
	assente	sufficiente	bu
a) coinvolgimento del volontariato e presenza di tirocinanti, stagisti od obiettori di coscienza	0,0	2,0	0
b) formazione continua e aggiornamento del personale; qualificazione del personale e degli operatori volontari	0,0	0,5	0
c) lavoro in rete e rapporti con gli enti gestori di riferimento	0,0	1,0	0
d) presenza di programmazione pluriennale	0,0	0,0	0
e) per attività e servizi socio-assistenziali alla persona, presenza di un progetto socio-educativo individualizzato comprendente momenti di verifica e un progetto di uscita	0,0	0,0	0
f) flessibilità nell'offerta dei servizi ed accessibilità all'utenza	0,0	1,0	0
g) coinvolgimento e partecipazione dei destinatari	0,0	1,0	0
h) raggiungimento degli obiettivi del progetto	0,0	0,0	0
i) attività di prevenzione	0,0	0,0	0
l) monitoraggio della soddisfazione dell'utenza	0,0	0,0	0
TOTALE	0,0	5,5	1

INDICATORI DI QUALITÀ SETTORE ANZIANI

Iniziative per anziani (articolo 7, lettera c)

descrizione indicatore	punteggi indicatore	
	assente	sufficiente

a) coinvolgimento del volontariato e presenza di tirocinanti, stagisti od obiettori di coscienza	0,0	2,0
b) formazione continua e aggiornamento del personale; qualificazione del personale e degli operatori volontari	0,0	0,0
c) lavoro in rete e rapporti con gli enti gestori di riferimento	0,0	0,5
d) presenza di programmazione pluriennale	0,0	0,0
e) per attività e servizi socio-assistenziali alla persona, presenza di un progetto socio-educativo individualizzato comprendente momenti di verifica e un progetto di uscita	0,0	0,0
f) flessibilità nell'offerta dei servizi ed accessibilità all'utenza	0,0	0,0
g) coinvolgimento e partecipazione dei destinatari	0,0	1,0
h) raggiungimento degli obiettivi del progetto	0,0	1,0
i) attività di prevenzione	0,0	0,0
l) monitoraggio della soddisfazione dell'utenza	0,0	1,0
TOTALE	0,0	5,5

INDICATORI DI QUALITÀ SETTORE HANDICAP, PSICHIATRIA SOCIALE E DIPENDENZE

Inserimento lavorativo di persone in situazione di handicap e malati psichici
(articolo 8, lettera a)

descrizione indicatore	punteggi indicatore		
	assente	sufficiente	buono
a) coinvolgimento del volontariato e presenza di tirocinanti, stagisti od obiettori di coscienza	0,0	0,5	1,0
b) formazione continua e aggiornamento del personale; qualificazione del personale e degli operatori volontari	0,0	1,5	2,0
c) lavoro in rete e rapporti con gli enti gestori di riferimento	0,0	2,0	2,5
d) presenza di programmazione pluriennale	0,0	1,5	2,0
e) per attività e servizi socio-assistenziali alla persona, presenza di un progetto socio-educativo individualizzato comprendente momenti di verifica e un progetto di uscita	0,0	3,0	3,5
f) flessibilità nell'offerta dei servizi ed accessibilità all'utenza	0,0	0,5	1,0
g) coinvolgimento e partecipazione dei destinatari	0,0	1,5	2,0
h) raggiungimento degli obiettivi del progetto	0,0	2,0	2,5
TOTALE	0,0	0,0	0,0

i) attività di prevenzione			
l) monitoraggio della soddisfazione dell'utenza	0,0	1,5	0
TOTALE	0,0	14,0	2

**INDICATORI DI QUALITÀ SETTORE HANDICAP, PSICHIATRIA SOCIALE E
DIPENDENZE**

**Altre attività
(articolo 8, lettera b), c), d), e)**

descrizione indicatore	punteggi indicatore		
	assente	sufficiente	bu
a) coinvolgimento del volontariato e presenza di tirocinanti, stagisti od obiettori di coscienza	0,0	1,5	0
b) formazione continua e aggiornamento del personale; qualificazione del personale e degli operatori volontari	0,0	0,5	0
c) lavoro in rete e rapporti con gli enti gestori di riferimento	0,0	0,5	0
d) presenza di programmazione pluriennale	0,0	0,3	0
e) per attività e servizi socio-assistenziali alla persona, presenza di un progetto socio-educativo individualizzato comprendente momenti di verifica e un progetto di uscita	0,0	0,0	0
f) flessibilità nell'offerta dei servizi ed accessibilità all'utenza	0,0	0,5	0
g) coinvolgimento e partecipazione dei destinatari	0,0	0,5	0
h) raggiungimento degli obiettivi del progetto	0,0	0,5	0
i) attività di prevenzione	0,0	1,5	0
l) monitoraggio della soddisfazione dell'utenza	0,0	0,3	0
TOTALE	0,0	6,1	1

INDICATORI DI QUALITÀ ATTIVITÀ INTERSETTORIALI

**Auto-mutuo-aiuto
(articolo 9, lettera a)**

descrizione indicatore	punteggi indicatore		
	assente	sufficiente	bu
a) coinvolgimento del volontariato e presenza di tirocinanti, stagisti od obiettori di coscienza	0,0	0,5	0
b) formazione continua e aggiornamento del personale; qualificazione del personale e degli operatori volontari	0,0	0,5	0
c) lavoro in rete e rapporti con gli enti gestori di riferimento	0,0	0,5	0
d) presenza di programmazione pluriennale	0,0	0,5	0

e) per attività e servizi socio-assistenziali alla persona, presenza di un progetto socio-educativo individualizzato comprendente momenti di verifica e un progetto di uscita	0,0	0,0	
f) flessibilità nell'offerta dei servizi ed accessibilità all'utenza	0,0	0,5	
g) coinvolgimento e partecipazione dei destinatari	0,0	1,0	
h) raggiungimento degli obiettivi del progetto	0,0	0,5	
i) attività di prevenzione		0,5	
l) monitoraggio della soddisfazione dell'utenza	0,0	0,5	
TOTALE	0,0	5,0	1

INDICATORI DI QUALITÀ ATTIVITÀ INTERSETTORIALI
Federazione e coordinamento di più enti
(articolo 9, lettera e)

	assente	sufficiente	bu
a) coinvolgimento del volontariato e presenza di tirocinanti, stagisti od obiettori di coscienza	0,0	0,5	
b) formazione continua e aggiornamento del personale; qualificazione del personale e degli operatori volontari	0,0	1,0	
c) lavoro in rete e rapporti con gli enti gestori di riferimento	0,0	1,0	
d) presenza di programmazione pluriennale	0,0	0,0	
e) per attività e servizi socio-assistenziali alla persona, presenza di un progetto socio-educativo individualizzato comprendente momenti di verifica e un progetto di uscita	0,0	0,0	
f) flessibilità nell'offerta dei servizi ed accessibilità all'utenza	0,0	0,0	
g) coinvolgimento e partecipazione dei destinatari	0,0	0,5	
h) raggiungimento degli obiettivi del progetto	0,0	0,5	
i) attività di prevenzione		0,5	
l) monitoraggio della soddisfazione dell'utenza	0,0	0,0	
TOTALE	0,0	4,0	1

INDICATORI DI QUALITÀ ATTIVITÀ INTERSETTORIALI
Attività di consulenza e sensibilizzazione della popolazione
(articolo 9, lettera f)

descrizione indicatore	punteggi indicatore		
	assente	sufficiente	bu
a) coinvolgimento del volontariato e presenza di	0,0	0,5	

tirocinanti, stagisti od obiettori di coscienza

b) formazione continua e aggiornamento del personale; qualificazione del personale e degli operatori volontari	0,0	1,0	
c) lavoro in rete e rapporti con gli enti gestori di riferimento	0,0	1,0	
d) presenza di programmazione pluriennale	0,0	0,5	
e) per attività e servizi socio-assistenziali alla persona, presenza di un progetto socio-educativo individualizzato comprendente momenti di verifica e un progetto di uscita	0,0	0,0	
f) flessibilità nell'offerta dei servizi ed accessibilità all'utenza	0,0	0,5	
g) coinvolgimento e partecipazione dei destinatari	0,0	0,0	
h) raggiungimento degli obiettivi del progetto	0,0	0,5	
i) attività di prevenzione	0,0	0,5	
l) monitoraggio della soddisfazione dell'utenza	0,0	0,0	
TOTALI	0,0	4,5	1

Allegato C*(Articolo 6, comma 1)***Contributi settore "famiglia e infanzia"****Contributi per il servizio di microstruttura***Art. 1**Destinatari e costi ammissibili*

1. I Comuni o i consorzi di comuni che promuovono la realizzazione e gestione di microstrutture per la prima infanzia sono ammessi ai contributi per spese correnti di cui all'articolo 1bis, comma 5, della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, alle seguenti condizioni:

- a) che l'esigenza di attivazione del servizio sia attestata da apposita rilevazione del fabbisogno, tenuto conto anche della eventuale presenza sul territorio di riferimento di altri servizi per la prima infanzia;
- b) che l'attivazione del servizio sia conforme alla programmazione provinciale del settore;
- c) che venga garantito un sistema di monitoraggio della qualità del servizio;
- d) che, in caso di insufficienza di posti a disposizione, l'accesso al servizio avvenga sulla base di criteri ispirati a fini sociali, nell'intento di favorire la conciliabilità degli impegni familiari con quelli lavorativi dei genitori.

2. I costi ammessi a contributo sono determinati sulla base del costo complessivo del servizio e comprendono tutte le spese sostenute per la retribuzione del personale, per l'assistenza ed il mantenimento degli utenti e ogni altra spesa che concorre a formare il costo del servizio.

3. Nei costi sono compresi gli ammortamenti relativi al rinnovo dei locali nonché all'acquisto delle attrezzature interne per una quota non superiore complessivamente al quattro per cento-2 dei costi determinati ai sensi del comma 2, ad esclusione degli oggetti

di investimento già finanziati con contributo provinciale.

4. Sono altresì riconosciute come spese ammissibili a contributo i costi figurativi per l'eventuale messa a disposizione a titolo gratuito ad un ente gestore privato di locali di proprietà comunale. A tal fine viene considerato il valore del canone di locazione convenzionale.

Allegato D

(Articolo 8, comma 1)

Contributi settore "Disabili, psichiatria sociale e dipendenze"

Contributi per inserimento lavorativo di persone con disabilità grave

Articolo 1

Spesa ammessa e ammontare dei contributi

Sono ammesse a finanziamento le spese correnti relative all'assunzione della persona con disabilità, che possiede tutti i seguenti requisiti:

- iscrizione negli elenchi del collocamento mirato;
- possesso della certificazione rilasciata dalla commissione sanitaria di cui alla L. 104/92 per le finalità previste dalla legge 12 marzo 1999 n. 68 , nella quale sia ammesso il collocamento della persona disabile;
- invalidità civile fisica oltre il 74% ovvero psichica e intellettuale indipendentemente dalla percentuale d'invalidità;
- aver svolto un progetto d'inserimento lavorativo certificabile;
- possesso dei requisiti generali previsti per l'accesso al pubblico impiego.

L'ammontare del contributo copre gli oneri sociali sostenuti dal datore di lavoro per l'assunzione della persona disabile grave. Per le assunzioni volontarie effettuate oltre la quota prevista ai sensi della L. 68/99 , il contributo è del 60% delle spese ammesse a finanziamento.

Qualora l'assunzione della persona sia avvenuta dopo il termine per la presentazione della domanda di contributo, alla scadenza successiva possono essere richieste anche le spese sostenute per detto periodo, purché relative all'anno corrente.

Articolo 2

Documentazione

Alla domanda di contributo, compilata su modello predisposto dall'ufficio competente, deve essere allegato il preventivo di spesa annuale dettagliato relativo ai costi della persona disabile da assumere.

Articolo 3

Liquidazione e rendiconto

Il contributo è erogato annualmente in un'unica soluzione, previa presentazione del rendiconto di spesa.

Il rendiconto è composto da:

- lettera accompagnatoria;
- copia del contratto di lavoro stipulato;
- dichiarazione da parte dell'ente dell'avvenuto versamento degli oneri sociali relativi alla persona disabile assunta;
- tabella con il riepilogo dei costi effettivamente sostenuti nell'anno solare per la retribuzione della persona disabile assunta;
- dichiarazione inerente la ritenuta d'acconto (4%).

Il rendiconto deve essere inoltrato entro il 31 marzo dell'anno successivo all'ufficio competente.

Allegato E

(Articolo 6, comma 1, lettera g) Contributi nel settore "famiglia e infanzia"

Contributi per la gestione di soggiorni marini per minori

Articolo 1 Beneficiari

1. Hanno accesso ai contributi per spese correnti gli enti privati senza fini di lucro aventi sede legale in provincia di Bolzano che gestiscono soggiorni marini per minori aventi dimora stabile in provincia di Bolzano.

Articolo 2 Finalità del servizio

1. I soggiorni marini devono rappresentare occasione di socializzazione, costituire attività di prevenzione e promuovere la competenza sociale dei minori partecipanti all'iniziativa.
2. L'intervento è rivolto in via prioritaria ai minori provenienti da situazioni familiari difficili, sia dal punto di vista economico che sociale, e mira a promuovere il benessere dell'intera famiglia.
3. I soggiorni devono poter offrire occasione d'incontro in un contesto multiculturale, favorire l'integrazione dei minori diversamente abili e rafforzare il comportamento sociale del bambino.
4. L'ente beneficiario del contributo garantisce i rapporti con gli enti pubblici e privati gestori di servizi sociali in provincia di Bolzano al fine di favorire l'inserimento dei minori provenienti da situazioni familiari difficili.

Articolo 3 Caratteristiche strutturali

1. Il soggiorno marino deve essere offerto in strutture residenziali di proprietà dell'ente richiedente il contributo le quali presentino le seguenti caratteristiche:
 - a) superficie interna alla struttura residenziale non inferiore a m² 10,00 per bambino e superficie esterna non inferiore a m² 26,00 per bambino
 - b) spazi-gioco e spazi verdi all'esterno dell'immobile
 - c) spazi comuni all'interno dell'immobile per lo svolgimento di attività pedagogiche di gruppo
 - d) disponibilità di un tratto di spiaggia ad uso esclusivo

Articolo 4 Autorizzazioni e permessi

1. Il beneficiario del contributo deve essere in possesso di tutti i permessi ed autorizzazioni di legge necessari per l'esercizio di attività alberghiera quali, a titolo d'esempio, l'autorizzazione igieni-co-sanitaria, in materia di sicurezza sul lavoro (Legge 626/1994) e antincendio, l'HACCP, ecc. o di documentazione equipollente

Articolo 5 Progetto pedagogico

1. Il soggiorno marino deve prevedere un progetto pedagogico che permetta di:
 - a) rafforzare la personalità del minore
 - b) sviluppare le competenze sociali dei bambini (spirito di cooperazione, gestione dei conflitti, partecipazione a dinamiche di gruppo, integrazione, scambi interculturali,

assunzione di responsabilità per le proprie azioni, ecc.)

c) sviluppare l'autonomia del bambino

d) trasmettere e sensibilizzare il minore rispetto a valori quali l'amicizia, tolleranza, l'apertura verso l'altro, il rispetto, la riconoscenza ecc.

e) promuovere l'attività sportiva.

Articolo 6

Personale socioeducativo

1. Il beneficiario del contributo dovrà garantire la presenza in loco di un responsabile pedagogico con formazione specifica e di operatori in rapporto non inferiore ad uno ogni 13 bambini assistiti.

2. Gli operatori addetti all'assistenza e vigilanza dei minori dovranno essere d'età superiore ai 18 anni ed avere una formazione in campo socioeducativo o, in subordine, aver usufruito almeno di un percorso formativo ad hoc a cura dell'ente organizzatore del soggiorno marino prima di aver preso parte allo stesso.

Articolo 7

Compartecipazione ai costi del servizio da parte delle famiglie

1. I costi a carico delle famiglie sono determinati a cura dell'ente gestore del soggiorno marino, che ha la facoltà di fissare i vari livelli di compartecipazione (ordinario, ridotto e maggiorato) ed eventuali modalità di verifica della condizione economica delle famiglie.

Articolo 8

Determinazione dei contributi

1. Il contributo è concesso previo esame della spesa ammissibile ed è pari a Euro 21,00 a giornata per singolo bambino, fermo restando che il contributo complessivo non potrà essere superiore al 60% della spesa ammessa.

2. L'importo di cui al precedente comma 1 è annualmente aggiornato in relazione alle variazioni in aumento dell'indice dei prezzi al consumo, accertate nel territorio provinciale per le famiglie degli operai e impiegati e riferite ai dodici mesi anteriori al 1° luglio di ogni anno.

Articolo 9

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente allegato si rinvia alle disposizioni generali di cui ai "Criteri e modalità di concessione di contributi in conto corrente ed in conto capitale ad enti pubblici e privati ai sensi dell'articolo 20 bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche ed integrazioni, sulla concessione di contributi"